

# BANDO PRIN 2015

## FAQ

*Riportiamo, suddiviso per argomento, l'elenco delle principali domande e risposte, relative al Bando PRIN 2015.*

*Segnaliamo le FAQ pubblicate direttamente dal MIUR (es. FAQ 3 – MIUR) e i chiarimenti richiesti dal Settore Ricerca UNIFI al MIUR.*

*Le presenti FAQ non sostituiscono il bando PRIN 2015, emanato con DD n. 2488 del 4 novembre 2015, e i suoi allegati. Non sono da considerarsi - per loro stessa natura - esaustive, dato anche il costante perfezionamento da parte del MIUR dei criteri e delle regole di partecipazione al bando PRIN 2015.*

*Il Settore Ricerca di Ateneo aggiorna costantemente il presente documento alla luce di eventuali ulteriori indicazioni da parte del MIUR o che il MIUR possa fornire direttamente in risposta a quesiti posti dal Settore Ricerca di Ateneo.*

## Sommario

<b>1. Finanziamento e contributo MIUR per i progetti PRIN 2015</b> .....	1
a. Come si calcola la quota premiale (voce F)? (FAQ 7 – MIUR) .....	1
<b>2. Il Principal Investigator (PI o coordinatore nazionale)</b> .....	2
a. Chi può essere PI di un progetto PRIN 2015?.....	2
b. Chi non può essere PI di un progetto PRIN 2015?.....	2
<b>3. Il Responsabile di unità locale</b> .....	3
a. Chi può essere responsabile di una unità locale? .....	3
b. Quali sono le condizioni di partecipazione per un RTD-A, o per un RTD appartenente ai ruoli di ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR? (FAQ 1 – MIUR).....	3
<b>4. I componenti del gruppo di ricerca</b> .....	4
a. Chi non può far parte del gruppo di ricerca di una unità del PRIN 2015?.....	4
b. I componenti del gruppo di ricerca di una unità (strutturati o non strutturati), inseriti al momento della presentazione della domanda, possono partecipare a più progetti PRIN 2015?.....	4
c. I componenti del gruppo di ricerca di una unità (strutturati o non strutturati), inseriti al momento della domanda, potranno partecipare ai prossimi progetti PRIN? .....	4

d. Quali sono le condizioni di partecipazione per un RTD-A, o per un RTD appartenente ai ruoli di ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR? (FAQ 1 – MIUR).....	4
e. Quale personale può essere inserito nella tabella B2-5 (i.e. “nel gruppo di ricerca proponente”)? (FAQ 2 – MIUR).....	5
f. Un professore/ricercatore in quiescenza può essere inserito in tabella B2-5 (i.e. “nel gruppo di ricerca proponente”)? (FAQ 3 – MIUR) .....	5
g. Un professore a contratto (ex art.23 legge 240/2010) può essere inserito in tabella B2-5? (FAQ 4 – MIUR).....	5
h. Letta la FAQ n. 4, sarà possibile poi inserire nel gruppo di ricerca i professori a contratto in fase di esecuzione del progetto? .....	5
i. Il personale prossimo alla pensione può partecipare al bando? (FAQ 5 – MIUR).....	5
j. Nella tabella B2-5 si possono inserire più di 5 nominativi, oltre quello del responsabile di unità? (FAQ 6 – MIUR).....	6
k. Il mancato inserimento nella tabella B2-5 del progetto impedisce in ogni caso la partecipazione al progetto? (FAQ 10 – MIUR).....	6
l. Gli specializzandi (medici e non) dell’Ateneo possono essere inseriti nel gruppo di ricerca (tabella B.2.5)?.....	6
m. I dottorandi senza borsa possono essere inseriti nel gruppo di ricerca? Se sì, già in tabella B.2.5 oppure solo dopo l'approvazione del progetto?.....	6
n. Gli iscritti ai corsi di dottorato PEGASO possono essere inseriti nel gruppo di ricerca del PRIN dalla nostra Università, indipendentemente dalla sede amministrativa del singolo corso di dottorato? .....	6
o. Il Personale tecnico (area tecnica ed elaborazione dati) può essere inserito nel gruppo di ricerca (tabella B.2.5)?.....	7
<b>5. Le Unità di Ricerca.....</b>	<b>8</b>
a. Esiste un limite al numero di unità che possono presentare una proposta per un PRIN 2015?.....	8
<b>6. La Sub-Unità .....</b>	<b>9</b>
a. Cosa si intende per organismi di ricerca, ai fini della costituzione di una sub-unità? (FAQ 8 – MIUR).....	9
b. Come dovrà essere esposto, a rendiconto, il costo di una sub-unità? (FAQ 9 – MIUR).....	9
c. Lo status di organismo di ricerca sarà verificato dai valutatori del progetto in fase di valutazione e/o dal MIUR in fase di esecuzione del progetto?.....	10

d. Nel modulo per la presentazione della proposta, paragrafo 5, quando si prevede l'eventuale sub-unità, vi è una tabella dove inserire i riferimenti anagrafici e di costo dei "componenti" della sub-unità. È obbligatorio prevedere una composizione anche per la sub-unità? Se sì, esiste un limite minimo e limite massimo di componenti? .....	10
e. Le eventuali procedure di evidenza pubblica devono essere espletate prima della presentazione della domanda?.....	10
<b>7. Le voci di costo</b> .....	<b>11</b>
a. Voce A.1. Il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti) comprende anche l'IRAP?.....	11
b. Voce A.1. Come si calcolano i mesi da inserire in tabella B2-5? (FAQ 12 – MIUR) .....	11
c. Voce A.1. L'impegno temporale previsto per ciascun docente utilizzato per la valorizzazione del costo stipendiale nella voce A.1 punto 10 deve coincidere, o essere il più vicino possibile, o non deve necessariamente essere correlato a quello esposto nella tabella B2-5? .....	11
d. Voce A.2.1. È possibile attivare un contratto a tempo determinato, assegno di ricerca, borsa di dottorato appositamente per il PRIN, ma non esclusivamente per il PRIN? È possibile cioè imputare parte del costo sul progetto PRIN e parte su un altro fondo (libero di Ateneo o di altro progetto)?.....	11
<b>8. VARIE</b> .....	<b>12</b>
a. OPEN ACCESS: l'articolo 7 del bando dispone l'obbligo di "accesso gratuito on line per qualsiasi utente alle pubblicazioni scientifiche "peer-reviewed" relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto". È sufficiente quindi caricare sulla pagina pubblica dell'Archivio istituzionale di Ateneo i pre-print post revisione dei prodotti per assolvere all'obbligo in parola?.....	12

## **1. Finanziamento e contributo MIUR per i progetti PRIN 2015**

### ***a. Come si calcola la quota premiale (voce F)? (FAQ 7 – MIUR)***

Il bando prevede la corresponsione, in favore dell'ateneo sede dell'unità di ricerca del PI, di una quota forfetaria pari al 50% dello stipendio lordo annuo percepito dal PI al momento della presentazione del progetto.

Per "stipendio annuo lordo percepito" si intende la somma degli importi lordi dei cedolini stipendi relativi all'anno 2015; rientrano pertanto in tale importo (al contrario di quanto convenzionalmente adottato per il calcolo dei costi di cui al punto A.1 dell'annex 2 del bando) non solo le componenti fisse, ma anche le componenti accessorie, mentre ne sono esclusi (ad esempio) gli oneri differiti e i contributi previdenziali a carico dell'ateneo.

[Torna all'indice](#)

## **2. Il Principal Investigator (PI o coordinatore nazionale)**

### ***a. Chi può essere PI di un progetto PRIN 2015?***

Un professore/ricercatore universitario a tempo indeterminato o un ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che abbia ottenuto la valutazione positiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale

### ***b. Chi non può essere PI di un progetto PRIN 2015?***

Ricercatore universitario a tempo determinato di tipo A (art. 24 comma 3 lett a) 240)  
Professore straordinario  
Professore in quiescenza  
Ricercatore del CNR

[Torna all'indice](#)

### **3. Il Responsabile di unità locale**

#### **a. Chi può essere responsabile di una unità locale?**

Un professore o un ricercatore.

Anche un ricercatore a tempo determinato di tipo A (art. 24 co. 3 lettera a legge 240/2010), secondo le seguenti modalità:

1. Se contratto su fondi non “vincolati” all’esecuzione di altri progetti: deve prevedere un nuovo contratto alla scadenza di quello già esistente (nella voce A.2.1)

2. Se contratto su fondi “vincolati” all’esecuzione di altri progetti, l’acquisizione della responsabilità dell’unità di ricerca dovrà necessariamente comportare (in caso di successo) la rinuncia al contratto pre-esistente per assumere un impegno totale sul progetto PRIN, oppure (in subordine, e solo se espressamente consentito dall’altro ente finanziatore) la modifica del contratto stesso con destinazione part-time su entrambi i progetti, e con ripartizione delle spese sui due progetti proporzionale al tempo ad essi dedicato

#### **b. Quali sono le condizioni di partecipazione per un RTD-A, o per un RTD appartenente ai ruoli di ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR? (FAQ 1 – MIUR)**

In generale, i ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A e i ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR possono partecipare al progetto e possono anche rivestire il ruolo di responsabili di unità (ma non di coordinatori). Tuttavia, possono individuarsi alcune fattispecie:

a) se si propongono come responsabili di unità, e il loro contratto è su fondi liberi, sarà necessario soltanto prevedere un nuovo contratto alla scadenza di quello già esistente; se viceversa il loro attuale contratto è su fondi vincolati all’esecuzione di altri progetti l’acquisizione della responsabilità dell’unità di ricerca dovrà necessariamente comportare (in caso di successo) la rinuncia al contratto pre-esistente per assumere un impegno totale sul progetto PRIN, oppure (in subordine, e solo se espressamente consentito dall’altro ente finanziatore, eventualità tutta da verificare) la modifica del contratto stesso con destinazione part-time su entrambi i progetti, e con ripartizione delle spese sui due progetti proporzionale al tempo ad essi dedicato;

b) se invece si propongono come semplici partecipanti al progetto, la situazione cambia, dal momento che il team di ricerca (a norma di bando) può essere modificato in qualsiasi momento del responsabile di unità senza alcun bisogno di preventiva autorizzazione da parte del MIUR, e la sua composizione non costituisce pertanto elemento basilare del progetto sottoposto a valutazione; in questa situazione, pertanto, i ricercatori a tempo determinato potranno essere inseriti nella lista iniziale del personale dell’unità di ricerca, senza considerare costi sul progetto PRIN, solo se il loro contratto è su fondi liberi; se invece il loro contratto è su fondi vincolati, allora il loro nominativo non potrà essere esposto in fase di presentazione del progetto, per l’evidente illegittimità dell’imputazione al progetto PRIN di costi relativi a contratti già esistenti ed aventi ad oggetto l’esecuzione di altri progetti, e senza che vi sia un obbligo giuridico (esistente invece per il responsabile di unità) alla rinuncia o alla modifica del contratto esistente; ciò non esclude tuttavia che, alla scadenza del loro attuale contratto, i ricercatori possano partecipare ad una nuova selezione per un nuovo contratto (la cui previsione può essere inserita nella voce A.2.1)

c) non è comunque possibile prevedere l’inserimento del nominativo di un RTD-A (o di un ricercatore TD di un ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR) che sia stato contrattualizzato da un ateneo/ente diverso da quello sede dell’unità di ricerca; anche in questo caso, tuttavia, nulla esclude che, alla scadenza del loro attuale contratto con l’ateneo/ente presso cui lavorano, i ricercatori possano partecipare ad una nuova selezione per un nuovo contratto (la cui previsione può essere inserita nella voce A.2.1) con l’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca.

[Torna all’indice](#)

#### **4. I componenti del gruppo di ricerca**

**a. Chi non può far parte del gruppo di ricerca di una unità del PRIN 2015?**

ricercatori TD, assegnisti, dottorandi già in servizio presso l'Ateneo con un contratto finanziato da un altro progetto

ricercatori TD, assegnisti, dottorandi afferenti a soggetti giuridici diversi dall'Ateneo titolari di borse, qualunque ne sia l'ente finanziatore (compreso l'Ateneo sede dell'Unità di Ricerca) specializzandi dell'area medica o non medica

**b. I componenti del gruppo di ricerca di una unità (strutturati o non strutturati), inseriti al momento della presentazione della domanda, possono partecipare a più progetti PRIN 2015?**

Sì.

**c. I componenti del gruppo di ricerca di una unità (strutturati o non strutturati), inseriti al momento della domanda, potranno partecipare ai prossimi progetti PRIN?**

Dipenderà dai prossimi bandi PRIN.

**d. Quali sono le condizioni di partecipazione per un RTD-A, o per un RTD appartenente ai ruoli di ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR? (FAQ 1 – MIUR)**

In generale, i ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A e i ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR possono partecipare al progetto e possono anche rivestire il ruolo di responsabili di unità (ma non di coordinatori). Tuttavia, possono individuarsi alcune fattispecie:

a) se si propongono come responsabili di unità, e il loro contratto è su fondi liberi, sarà necessario soltanto prevedere un nuovo contratto alla scadenza di quello già esistente; se viceversa il loro attuale contratto è su fondi vincolati all'esecuzione di altri progetti l'acquisizione della responsabilità dell'unità di ricerca dovrà necessariamente comportare (in caso di successo) la rinuncia al contratto pre-esistente per assumere un impegno totale sul progetto PRIN, oppure (in subordine, e solo se espressamente consentito dall'altro ente finanziatore, eventualità tutta da verificare) la modifica del contratto stesso con destinazione part-time su entrambi i progetti, e con ripartizione delle spese sui due progetti proporzionale al tempo ad essi dedicato;

b) se invece si propongono come semplici partecipanti al progetto, la situazione cambia, dal momento che il team di ricerca (a norma di bando) può essere modificato in qualsiasi momento del responsabile di unità senza alcun bisogno di preventiva autorizzazione da parte del MIUR, e la sua composizione non costituisce pertanto elemento basilare del progetto sottoposto a valutazione; in questa situazione, pertanto, i ricercatori a tempo determinato potranno essere inseriti nella lista iniziale del personale dell'unità di ricerca, senza considerare costi sul progetto PRIN, solo se il loro contratto è su fondi liberi; se invece il loro contratto è su fondi vincolati, allora il loro nominativo non potrà essere esposto in fase di presentazione del progetto, per l'evidente illegittimità dell'imputazione al progetto PRIN di costi relativi a contratti già esistenti ed aventi ad oggetto l'esecuzione di altri progetti, e senza che vi sia un obbligo giuridico (esistente invece per il responsabile di unità) alla rinuncia o alla modifica del contratto esistente; ciò non esclude tuttavia che, alla scadenza del loro attuale contratto, i ricercatori possano partecipare ad una nuova selezione per un nuovo contratto (la cui previsione può essere inserita nella voce A.2.1)

c) non è comunque possibile prevedere l'inserimento del nominativo di un RTD-A (o di un ricercatore TD di un ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR) che sia stato contrattualizzato da un ateneo/ente diverso da quello sede dell'unità di ricerca; anche in questo caso, tuttavia, nulla esclude che, alla scadenza del loro attuale contratto con l'ateneo/ente presso cui lavorano, i ricercatori possano partecipare ad una nuova

selezione per un nuovo contratto (la cui previsione può essere inserita nella voce A.2.1) con l'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca.

**e. *Quale personale può essere inserito nella tabella B2-5 (i.e. “nel gruppo di ricerca proponente”)? (FAQ 2 – MIUR)***

Nella tabella B2-5 possono essere inseriti esclusivamente professori, ricercatori, tecnologi, ecc. appartenenti ad atenei o ad enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR.

In via generale, il personale deve essere in servizio presso l'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca, e può essere sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato su fondi liberi; tuttavia, per il solo personale a tempo indeterminato, nel rispetto del limite del 20% del costo relativo all'intera voce A.1 relativa all'unità di ricerca, possono essere inseriti anche professori, ricercatori, tecnologi in servizio presso atenei/enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, ma che non appartengano ai ruoli dell'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca.

Non è quindi consentito l'inserimento in questa tabella di professori/ricercatori/tecnologi di atenei stranieri o di enti pubblici di ricerca italiani ma non vigilati dal MIUR o stranieri.

**f. *Un professore/ricercatore in quiescenza può essere inserito in tabella B2-5 (i.e. “nel gruppo di ricerca proponente”)? (FAQ 3 – MIUR)***

Un professore in quiescenza non è più in servizio, e non può essere quindi inserito nella tabella B2-5, né prendere parte al progetto.

**g. *Un professore a contratto (ex art.23 legge 240/2010) può essere inserito in tabella B2-5? (FAQ 4 – MIUR)***

Per i professori a contratto valgono le norme di cui all'annex 2 del bando (“criteri generali”, punti da 8 a 11). Di conseguenza, non essendo stati (né potendo essere) appositamente reclutati per il progetto, per loro non può essere previsto alcun costo, né può essere esposto alcun impegno temporale.

**h. *Letta la FAQ n. 4, sarà possibile poi inserire nel gruppo di ricerca i professori a contratto in fase di esecuzione del progetto?***

In fase di esecuzione del progetto si può inserire personale di varia natura (purché rientri nel novero di quelli indicati nell'art.18 della legge 240/2010).

**i. *Il personale prossimo alla pensione può partecipare al bando? (FAQ 5 – MIUR)***

I professori/ricercatori/tecnologi non in pensione alla data di presentazione del progetto, anche se in procinto di essere posti in quiescenza, possono partecipare al PRIN, anche come responsabili di unità o di progetto; è necessario tuttavia che essi valutino fin d'ora, con molta attenzione, le conseguenze del loro prossimo pensionamento, considerando quanto segue:

- a) c'è una ragionevole certezza che, nel rispetto delle norme vigenti, l'ateneo/ente possa garantire loro un contratto gratuito per le responsabilità di unità o di progetto anche dopo l'avvenuto pensionamento?
- b) qualora questa ragionevole certezza non sia verificata, c'è un docente/ricercatore che possa assumere il nuovo e più impegnativo ruolo al momento del suo pensionamento?
- c) in caso contrario, può essere opportuno che il personale prossimo al pensionamento partecipi al progetto, ma senza assumere ruoli significativi al suo interno.



***j. Nella tabella B2-5 si possono inserire più di 5 nominativi, oltre quello del responsabile di unità? (FAQ 6 – MIUR)***

Il numero massimo di professori, ricercatori, tecnologi, assegnisti, ecc., che può essere inserito nella tabella B2-5 è fissato a 5 (più il responsabile di unità).

Tutto ciò, allo scopo di evitare che in sede di presentazione del progetto vengano inseriti (come a volte accadeva in passato) decine e decine di nominativi, il cui lungo elenco risultava del tutto inutile (se non addirittura dannoso) per le effettive esigenze della valutazione (nel rispetto dei criteri indicati nel bando) oltre che esorbitante rispetto alle reali esigenze del progetto.

Per tale motivo, in questa fase, ci si limiterà ad acquisire (oltre al responsabile di unità) al massimo 5 nominativi dei professori, ricercatori, ecc., più significativi e realmente in grado di apportare valore aggiunto al progetto.

Resta fermo peraltro che questa limitazione non si estende alla fase dell'eventuale realizzazione del progetto, cui potrà partecipare anche altro personale; la composizione del team di ricerca (a norma di bando) può essere modificata infatti in qualsiasi momento dal responsabile di unità, con nuovi ingressi (o anche uscite) senza alcun bisogno di una preventiva autorizzazione da parte del MIUR.

***k. Il mancato inserimento nella tabella B2-5 del progetto impedisce in ogni caso la partecipazione al progetto? (FAQ 10 – MIUR)***

Assolutamente no: il bando (e in particolare l'Annex 2) prevede effettivamente delle limitazioni all'inserimento nella tabella B2-5, ma questo non esclude affatto la partecipazione al progetto di tutti i docenti o ricercatori (o anche tecnici) non inseriti nella tabella.

Come già rilevato nella FAQ 1, infatti, il team di ricerca (a norma di bando) può essere modificato in qualsiasi momento dal responsabile di unità senza alcun bisogno di preventiva autorizzazione da parte del MIUR. Non è inoltre escluso che, qualora il coordinatore di progetto ritenga opportuno (ai fini della valutazione scientifica, con particolare riguardo al criterio 2, lettere b, c) fornire ulteriori indicazioni in merito alla composizione e complementarità del gruppo di lavoro ed alla capacità di coinvolgere giovani ricercatori, egli possa inserire ulteriori nominativi (oltre i 5 già previsti in tabella) nel testo del progetto stesso, soprattutto (ma non solo) nel paragrafo B1-3 (Articolazione del progetto, con individuazione del ruolo delle singole unità operative e degli eventuali organismi di ricerca coinvolti in funzione degli obiettivi previsti, e relative modalità di integrazione e collaborazione).

***l. Gli specializzandi (medici e non) dell'Ateneo possono essere inseriti nel gruppo di ricerca (tabella B.2.5)?***

No. Gli specializzandi (medici e non) non possono essere inseriti.

***m. I dottorandi senza borsa possono essere inseriti nel gruppo di ricerca? Se sì, già in tabella B.2.5 oppure solo dopo l'approvazione del progetto?***

Sì, sia in tabella B.2.5 che in fase di esecuzione del progetto.

***n. Gli iscritti ai corsi di dottorato PEGASO possono essere inseriti nel gruppo di ricerca del PRIN dalla nostra Università, indipendentemente dalla sede amministrativa del singolo corso di dottorato?***

Gli iscritti ai corsi di dottorato PEGASO possono essere inseriti nel gruppo di ricerca del PRIN della nostra Università solo se UNIPI è la sede amministrativa del corso di dottorato PEGASO.

***o. Il Personale tecnico (area tecnica ed elaborazione dati) può essere inserito nel gruppo di ricerca (tabella B.2.5)?***

No.

[Torna all'indice](#)

## 5. Le Unità di Ricerca

***a. Esiste un limite al numero di unità che possono presentare una proposta per un PRIN 2015?***

No.

[Torna all'indice](#)

## 6. La Sub-Unità

### **a. Cosa si intende per organismi di ricerca, ai fini della costituzione di una sub-unità? (FAQ 8 – MIUR)**

Per organismi di ricerca, ai fini della costituzione della eventuale sub-unità nell'ambito dell'unità del PI, si intendono tutti quei soggetti pubblici o privati (esclusi, nell'ambito del bando PRIN 2015, gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, che già sono titolati ad organizzare al loro interno delle unità di ricerca) le cui finalità principali consistano nello svolgere attività di ricerca e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e i cui eventuali utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.

Sono pertanto esclusi tutti quei soggetti che non svolgono prevalentemente attività di ricerca (ad esempio, le aziende ospedaliere), oppure che operino a scopo di lucro (ad esempio, le imprese, gli spinoff imprenditoriali, ecc.). Sono invece inclusi gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MIUR (es.: ISS, IIT, ecc...) i consorzi interuniversitari, le università straniere, le fondazioni, gli ecc.

In ogni caso, è bene ricordare che, trattandosi di progetti di ricerca pubblica, la partecipazione di organismi di ricerca privati deve tenere conto della necessità che sia assicurata la massima diffusione dei risultati.

### **b. Come dovrà essere esposto, a rendiconto, il costo di una sub-unità? (FAQ 9 – MIUR)**

Il costo dovrà essere esposto in voce D, come unico importo globale.

E' peraltro necessario fare delle distinzioni:

a) nel caso di organismi di ricerca pubblici (e in ogni altro caso nel quale sia legittimo il presupposto della condivisione della proprietà dei risultati con l'unità del PI), il costo dovrà ricomprendere tutte le spese sostenute dall'organismo di ricerca per le voci A.2.1, B, C, D ed E; la voce A.1, invece, potrà essere esposta, ma non costituirà in nessun caso un costo rimborsabile dal MIUR (cofinanziamento della sub-unità); sarà cura del PI acquisire il dettaglio delle singole spese, verificarne la pertinenza, congruità ed ammissibilità, ed esporre poi un costo globale, in voce D; trattandosi di un semplice "trasferimento" di somme per il raggiungimento di un obiettivo comune, non è richiesta l'emissione di fattura;

b) nel caso di organismi di ricerca privati, invece, nel presupposto di una attività svolta da tale organismo in favore dell'unità di ricerca del PI, siamo in presenza di un affidamento "conto terzi" (con assenza di condivisione della proprietà dei risultati); in tal caso, è necessario ricordare che tale fattispecie trova collocazione (oltre che nelle norme di legge) anche nei regolamenti interni dell'ateneo, ed è necessario (già in sede di presentazione del progetto) verificare se l'affidamento delle attività all'organismo di ricerca (e quindi l'indicazione dell'organismo come titolare della sub-unità) risulti legittimo oppure no (tenendo conto di elementi quali: pre-esistenza di un contratto/convenzione, eventuale possibile integrazione, utilizzo della norma di legge relativa all'affidamento a trattativa privata per motivi tecnici di ricerca, valore sopra o sotto soglia comunitaria, ecc.). Si tratta di valutazioni che soltanto il PI e gli uffici amministrativi dell'ateneo possono effettuare, caso per caso, ma in nessun caso l'indicazione di una sub-unità nel progetto potrà essere successivamente invocata per motivare affidamenti che siano avvenuti in violazione di norme di legge. Qualora l'affidamento sia legittimo, il costo sostenuto potrà essere riconosciuto soltanto in presenza di apposita fattura. Anche in questo caso, sarà cura del PI (che poi dovrà rendicontare il costo) acquisire dall'organismo di ricerca un adeguato dettaglio dei costi che giustifichi l'importo complessivo imputato al progetto (garantendo l'assenza di eventuali sovrappaccature), e che evidenzia, anche in questo caso, i costi sostenuti dall'organismo di ricerca classificabili sotto le lettere A.2.1, B, C, D ed E. Come per il caso precedente (lettera a) la voce A.1 potrà essere esposta, ma al solo fine di giustificare l'importo della voce B.

***c. Lo status di organismo di ricerca sarà verificato dai valutatori del progetto in fase di valutazione e/o dal MIUR in fase di esecuzione del progetto?***

Sarà verificato dai valutatori in fase di valutazione.

***d. Nel modulo per la presentazione della proposta, paragrafo 5, quando si prevede l'eventuale sub-unità, vi è una tabella dove inserire i riferimenti anagrafici e di costo dei "componenti" della sub-unità. È obbligatorio prevedere una composizione anche per la sub-unità? Se sì, esiste un limite minimo e limite massimo di componenti?***

Sì, è obbligatorio prevedere una composizione anche per la sub-unità. Il limite massimo di componenti è 5

***e. Le eventuali procedure di evidenza pubblica devono essere espletate prima della presentazione della domanda?***

Sì, devono essere espletate PRIMA.

[Torna all'indice](#)

## 7. Le voci di costo

**a. Voce A.1. Il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti) comprende anche l'IRAP?**

Sì.

**b. Voce A.1. Come si calcolano i mesi da inserire in tabella B2-5? (FAQ 12 – MIUR)**

Vale il criterio del Full Time Equivalent (FTE). Se, ad esempio, un docente a tempo pieno ipotizza di lavorare al progetto da gennaio a giugno (6 mesi) per tre anni, il numero di mesi da inserire non dovrà essere 18 (=6x3), ma dovrà tenere conto del reale impegno che nei tre anni sarà dedicato al progetto; se infatti si ipotizza di poter dedicare al progetto due ore al giorno, per cinque giorni alla settimana, per ciascuno dei sei mesi sopra indicati, le ore dedicate annualmente al progetto saranno 260 (=10 ore x 26 settimane), e quindi, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6, comma 1, della legge 240/2010 ("Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito"), i mesi da indicare dovranno essere 6,24 (=260/1500) x 12mesi x 3 anni), che si può arrotondare a 6,2.

**c. Voce A.1. L'impegno temporale previsto per ciascun docente utilizzato per la valorizzazione del costo stipendiale nella voce A.1 punto 10 deve coincidere, o essere il più vicino possibile, o non deve necessariamente essere correlato a quello esposto nella tabella B2-5?**

L'impegno temporale (mesi/uomo) utilizzato per definire il costo totale indicato nella voce A.1 punto 10 deve essere credibile, quindi vicino al totale dei mesi/uomo inserito nella tabella B2-5.

**d. Voce A.2.1. È possibile attivare un contratto a tempo determinato, assegno di ricerca, borsa di dottorato appositamente per il PRIN, ma non esclusivamente per il PRIN? È possibile cioè imputare parte del costo sul progetto PRIN e parte su un altro fondo (libero di Ateneo o di altro progetto)?**

Sì, è possibile attivare un contratto a tempo determinato, assegno di ricerca, borsa di dottorato appositamente per il PRIN (VOCE A.2.1), ma non esclusivamente per il PRIN

[Torna all'indice](#)

## 8. VARIE

*a. OPEN ACCESS: l'articolo 7 del bando dispone l'obbligo di "accesso gratuito on line per qualsiasi utente alle pubblicazioni scientifiche "peer-reviewed" relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto". È sufficiente quindi caricare sulla pagina pubblica dell'Archivio istituzionale di Ateneo i pre-print post revisione dei prodotti per assolvere all'obbligo in parola?*

Sì.

[Torna all'indice](#)